



**TRIBUNALE DI PISTOIA**  
**UFFICIO CONCURSUALE**

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Dr.ssa Nicoletta Curci | Presidente |
| Dr. Sergio Garofalo    | Giudice    |
| Dr.ssa Lucia Leoncini  | Giudice    |

Nel procedimento iscritto al n.ro 36-1/2026 promosso da CAPECCHI ANTONELLA (c.f. CPCNNL57B49G713P), nata a Pistoia (PT) il 09/02/1957, e MATTIOLI FRANCESCO (c.f. MTTFNC79L20D612F) nato a Firenze (FI) il 20/07/1979, per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Con ricorso proposto il 31.3.2026 CAPECCHI ANTONELLA (c.f. CPCNNL57B49G713P), nata a Pistoia (PT) il 09/02/1957, e MATTIOLI FRANCESCO (c.f. MTTFNC79L20D612F), nato a Firenze (FI) il 20/07/1979, madre e figlio, deducendo l'origine comune del loro sovraindebitamento e l'incapacità di farvi fronte, hanno chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni, allegando parte della documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, tra cui: le ultime tre dichiarazioni dei redditi; il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di Francesco Mattioli; una esposizione della situazione reddituale e patrimoniale di ciascuno; l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; la relazione del gestore della crisi, dott.ssa Elisa Calistri sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori, sulle cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dagli stessi nell'assumere le obbligazioni, sui beni e i redditi da acquisire all'attivo e da distribuire ai creditori, valevole quale attestazione di cui all'art. 268, terzo comma, CCII.



All'esito di tre richieste d'integrazione formulate dal giudice delegato alla procedura ed evase dal gestore della crisi, in mancanza di soggetti contraddittori, ovvero sia portatori di un interesse contrario all'apertura della procedura di liquidazione controllata, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio senza disporre la preventiva convocazione delle parti (cfr. Cass. 20187/2017 nonché Trib. Verona 20.9.2022 in Il Fall. 12/2022).

\*

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, *ex art. 27 c. 2 CCII*, in ragione del luogo di residenza anagrafica di entrambi debitori (Pistoia), invero attualmente corrispondente alla residenza effettiva della sola Capecchi, risultando viceversa il Capecchi risiedere in Prato unitamente alla compagna e ad una figlia minore.

Trattandosi di familiari già conviventi, il cui sovraindebitamento ha origine comune, i ricorrenti sono legittimati a presentare un ricorso unitario come previsto dall'art. 66 CCII (quale novellato dal c.d. "correttivo *ter*").

Resta ferma, in ogni caso, la necessità di procedere alla formazione di distinte masse, attive e passive, nonché d'indagare, riguardo a ciascuno dei proponenti, la ricorrenza dei presupposti soggettivi richiesti dalla disciplina.

2. Francesco Mattioli, già titolare di una impresa individuale esercente l'attività di bar, ha cessato tale attività l'8.7.2020 con cancellazione dal registro delle imprese effettuata il 9.7.2020. Attualmente risulta impiegato alle dipendenze della COOP Alta Toscana s.c. con un contratto a tempo indeterminato, dal quale, al momento della proposizione del ricorso risultava ritrarre una retribuzione netta mensile pari a circa € 1.300,00.

Antonella Capecchi non risulta aver mai svolto attività d'impresa e risulta percettrice di due trattamenti pensionistici, quello personale e quello di reversibilità del marito, per un importo netto mensile pari a € 1.200,00 circa.

Ne consegue che entrambi i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

3.1. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui *ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII*.

Invero, stando al prospetto riepilogativo dei crediti esposto nel ricorso e sostanzialmente avallato dal gestore della crisi, i ricorrenti risultano attualmente gravati da una esposizione debitoria complessiva rispettivamente pari a € 286.659,97, per Capecchi Antonella, e a € 218.922,20, per Francesco Mattioli.



Antonella Capecchi risulta titolare della quota indivisa pari a  $\frac{1}{2}$  della piena proprietà di un compendio immobiliare acquisito *iure successionis* (cfr. all.to 36 visura catastale).

In particolare, a seguito del decesso della madre, [REDACTED] il compendio sarebbe stato diviso a metà tra Antonella Capecchi e il fratello [REDACTED] e concesso in locazione a terzi, al canone annuale di € 6.000.00.

Antonella Capecchi vive con la figlia [REDACTED] e precettrice di una pensione lorda mensile pari a 1.266.74 (cfr. all.to 39).

Mattioli Francesco non è titolare di beni mobili registrati né di beni immobili ed abita con la compagna nell'abitazione di costei, nel Comune di Vernio (PO) insieme da una figlia minore.

Occorre evidenziare che, ferma la provenienza successoria dell'unico cespite liquidabile in favore della massa dei creditori, non v'è evidenza in atti dell'avvenuta accettazione dell'eredità materna ad opera della Capecchi (non potendosi ascrivere tale valenza alla dichiarazione di successione in atti), sicché, allo stato, l'attivo patrimoniale immobiliare di cui sopra si profila solo virtualmente apprendibile alla massa attiva della procedura.

Sebbene Antonella Capecchi, abbia dichiarato di voler destinare alla procedura il controvalore del proprio diritto parziario unitamente alla quota parte del canone di locazione da esso ritratto, risulta evidente come, a fronte di un patrimonio immobiliare non prontamente liquidabile, i redditi dei ricorrenti, depurati delle spese necessarie per il loro mantenimento, non consentano loro di far fronte alla ingente esposizione debitoria, il che conforta la ricorrenza dello stato di sovraindebitamento, come definito dall'art. 2, primo comma, lett. h) CCII.

3.2. La relazione del gestore della crisi, dott.ssa Elisa Calistri, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti nonché il giudizio - positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. Giova evidenziare che i fatti esposti nella relazione integrativa del 4.5.2026 - appositamente richiesta dal giudice delegato - pur non deponendo affatto a favore della diligenza impiegata dai debitori nell'assunzione delle obbligazioni, non rilevano ai fini dell'ammissibilità della domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata, essendo piuttosto destinati a ridondare al momento della decisione sulla esdebitazione.

3.3. Giusta disposto dell'art. 268, terzo comma, 4° periodo CCII, emerge dalla domanda e dalla relazione del gestore della crisi che al soddisfacimento della massa dei creditori possano essere riservati: l'eccedenza dello stipendio di Francesco Mattioli rispetto alla quota da destinare al mantenimento del suo nucleo familiare, quantificata dal gestore della crisi nella misura mensile di € 200,00 circa; l'eccedenza dei trattamenti pensionistici di cui Antonella Capecchi è beneficiaria rispetto alla quota da destinare al mantenimento del suo nucleo familiare, quantificata dal gestore



della crisi nella misura mensile di € 200.00 circa; il controvalore della quota indivisa della piena proprietà dell'immobile di cui sopra (non stimato); la quota parte del canone di locazione dello stesso immobile, pari a € 250.00 alla stessa spettante.

**3.4.** Il gestore della crisi ha attestato di aver provveduto ad effettuare le comunicazioni effettuate dall'OCC ai sensi dell'art. 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dei debitori istanti.

**4.1.** La liquidazione riguarda tutto il patrimonio dei debitori, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che i debitori guadagnano con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.

La quota di reddito da riservare ai debitori per il loro mantenimento e quello dei familiari conviventi non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

Va segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto legale dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo, tuttavia, solo al giudice dell'esecuzione o della cautela, ove appositamente investito, l'assunzione delle conseguenti decisioni.

Non possono, allo stato, escludersi dalla liquidazione tutti i beni mobili di proprietà dei ricorrenti e che saranno inventariati a cura del liquidatore, ma solo quelli non pignorabili ai sensi dell'art. 514 c. 1 n. 2 c.p.c.; resta comunque salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al GD a non apprendere all'attivo ovvero a rinunciare alla liquidazione degli stessi ove le operazioni di vendita giudiziale si profilassero palesemente antieconomiche.

**4.2.** Decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione l'esdebitazione potrà essere concessa ai sovraindebitati solo previo riscontro dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII ed accertamento della c.d. meritevolezza dei debitori e, cioè, della circostanza che costoro non abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, profilo - come sopra detto - da necessariamente rimediare a tempo debito.

**5.** Va, infine, segnalato che, stante il disposto dell'art. 6 CCII, nella procedura di liquidazione controllata non può essere attribuita natura prededucibile ai crediti diversi da quelli per spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC e da quelli sorti durante la procedura e che il pagamento del compenso concordato in favore dell'OCC potrà essere autorizzato, in prededuzione, all'esito della verifica del rispetto dei criteri di determinazione del compenso di cui al DM 24.9.2014 n. 202.



P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **CAPECCHI ANTONELLA** (c.f. *CPUNL57B49G713P*) nata a Pistoia (PT) il 09/02/1957 e **MATTIOLI FRANCESCO** (c.f. *MTFNC79L20D612F*) nato a Firenze (FI) il 20/07/1979;

- a) nomina giudice delegato la dott.ssa Nicoletta Curci;
- b) nomina liquidatore la dott.ssa Elisa Calistri, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina ai debitori di depositare entro sette giorni le dichiarazioni dei redditi nonché l'elenco dei creditori (ove non già fatto);
- d) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori **termine di gg. 90** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale;
- g) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
- i) autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Pistoia il 18.5.2026

Il Presidente

Dott.ssa Nicoletta Curci

